

N. 07848/2010 REG.SEN.
N. 06357/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 6357 del 2008, proposto da:
D'Andrea Danilo, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico
Marrazzo, con domicilio eletto presso Domenico Marrazzo in
Napoli, piazza Bovio N. 14;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso
dall'Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via
Diaz, 11;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del verbale del 5.3.2008 di non ammissione alle prove orali
dell'esame avvocato.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2010 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il ricorso è infondato e non può essere accolto.

Esponde, invero, il ricorrente profili d'illegittimità della sua esclusione per plagio dalla prova di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato presso la Corte d'appello di Napoli, i quali non possono trovare favorevole considerazione alla luce di un orientamento giurisprudenziale assolutamente pacifico del giudice di secondo grado e dal quale non v'è ragione di discostarsi in relazione alla presente vicenda.

Punto centrale della questione all'esame è il dato per cui i contestati elaborati presentano profili di identità, per quanto attiene alla impostazione, al contenuto e nella struttura formale, con gli scritti di altro candidati, ed in ordine alla quale lo stesso ricorrente non offre alcun elemento utile per giungere a diversa conclusione, incentrando le proprie doglianze sulle concrete modalità di svolgimento delle prove.

In senso opposto, deve rilevarsi che non è necessario, ai fini della legittimità del provvedimento di annullamento della prova scritta di

un concorso o di un esame di abilitazione, l'individuazione del soggetto attivo della copiatura, in quanto la commissione per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense può procedere all'annullamento degli elaborati presentati da due o più candidati sulla base del mero accertamento della loro conformità e senza obbligo di ulteriori indagini e motivazioni, giacché l'art. 23, ultimo comma, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, nella parte in cui prevede l'annullamento degli elaborati che risultino copiati, si riferisce non solo all'ipotesi che detta conformità sia conseguente all'utilizzo di una fonte comune, ma anche al caso in cui uno dei candidati abbia consentito o anche solo tollerato che il suo elaborato fosse copiato da altri (C.d.S., Sez. IV, 27 settembre 1989, n. 626; 18 luglio 1990, n. 571; 19 marzo 1991, n. 200; 24 giugno 1991, n. 508; 10 ottobre 1994, n. 785).

Invero, il disposto del citato art. 23, ultimo comma, deve essere letto in stretta connessione con il divieto fatto ai partecipanti alla procedura selettiva dai precedenti articoli 20, secondo comma, e 21, di comunicare fra di loro e di portare nella sede degli esami libri, scritti ed appunti di qualsiasi genere e con l'espressa previsione - per il caso di inottemperanza - di esclusione dall'ulteriore corso degli esami, previo annullamento delle prove già iniziate ovvero anche completate: a ciò consegue che la commissione, ove in sede di correzione degli elaborati riscontri che due o più di essi siano conformi fra di loro, deve ragionevolmente ritenere che tale

circostanza sia conseguente alla inosservanza del divieto di cui si è detto, e, cioè, di consultare libri o appunti ovvero di comunicare durante lo svolgimento delle prove.

L'accertata violazione da parte dei candidati di una regola di comportamento, chiaramente ispirata dall'esigenza di garantire la regolarità degli esami e la par condicio degli esaminandi, è, pertanto, sufficiente a giustificare l'annullamento degli elaborati riscontrati conformi fra di loro, senza che la commissione debba previamente individuare la fonte utilizzata per la copiatura ovvero chi, fra i candidati, abbia autonomamente redatto l'elaborato e chi, invece, si sia limitato a copiarlo, trattandosi di circostanze ininfluenti e tali, comunque, da non giustificare distinzioni o graduazioni di responsabilità (da ultimo, C.d.S., sez. IV, 17 febbraio 2004, n. 616; 10 ottobre 2004, n. 785; 14 novembre 2004, n. 878).

I candidati i cui elaborati risultino conformi, devono, pertanto, ritenersi tutti egualmente inottemperanti alla regola di condotta imposta dal legislatore e, conseguentemente, tutti egualmente passibili della sanzione (l'annullamento della prova d'esame) prevista per tale evenienza.

Il limite che la commissione incontra nell'esercizio del potere di annullamento deve essere, invece, individuato nella riscontrata effettiva conformità degli elaborati, che faccia ragionevolmente presumere che essa sia il risultato della iniziativa o dell'accordo di più candidati: nel caso di specie, tuttavia, non risulta superata la

constatazione di tale effettiva conformità.

Il ricorso quindi essere respinto, mentre sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Napoli - Sezione Ottava, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Carlo Buonauro, Primo Referendario, Estensore

Gianluca Di Vita, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/05/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

